



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 75427/2010 R.G. promossa da:

SUPERCONDominio [REDACTED] MILANO [REDACTED] VIA [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED], [REDACTED] MILANO,
presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED],
[REDACTED], presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] n. [REDACTED] MILANO, presso il
difensore

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] n. [REDACTED] presso il
difensore

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in CORSO [REDACTED] MILANO, presso il
difensore

TERZE CHIAMATE



CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà agli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

Reputa questo Tribunale che la domanda formulata dal Supercondominio [REDACTED] [REDACTED] avverso l'ex amministratore [REDACTED] [REDACTED] sia da accogliere.

Dagli atti di causa è emerso:

1. che [REDACTED] [REDACTED] ha rivestito ininterrottamente la carica di amministratore del Supercondominio attore dal 16.12.2002 al 31.12.2009 (cfr. delibere sub docc. 1-8 attore);
2. che a seguito della cessazione del mandato di amministratore da parte del convenuto e dell'esame della documentazione contabile trasmessa da quest'ultimo al nuovo amministratore è emerso che, relativamente agli esercizi 2007/08, 2008/09 e 2009/10, a fronte di incassi complessivi pari ad € [REDACTED] (cfr. docc. 9-13 attore) e di spese complessive per € [REDACTED] (cfr. docc. 14, 16 e 18), l'importo residuo sul conto corrente del Comprensorio ammontava ad € [REDACTED] in luogo di € [REDACTED];
3. che, pertanto, il convenuto ha lasciato, al termine della propria gestione, un disavanzo di cassa pari ad € [REDACTED] (€ [REDACTED] - [REDACTED]);

Ciò premesso, reputa il Giudice che il Condominio attore abbia provato la domanda di restituzione somme per l'importo di € [REDACTED], importo che il [REDACTED] deve corrispondere in virtù delle norme regolatrici del mandato che impongono al mandatario di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710, primo comma,



c.c.) e che lo obbligano a restituire al mandante tutto ciò che abbia ricevuto a causa del mandato (art. 1713, primo comma, c.c.).

A tale riguardo, la difesa di parte convenuta non ha contestato gli addebiti mossi dalla parte attrice alla condotta del convenuto quale ex amministratore del Supercondominio in relazione al disavanzo di cassa, salvo a giustificare la condotta di quest'ultimo con il fatto che egli si sarebbe avvalso della struttura amministrativa di terzi per l'elaborazione dei dati e che una serie di pretese creditorie avanzate nei confronti del Supercondominio si rivelarono successivamente destituite di fondamento.

Tali obiezioni, tuttavia, ad avviso di questo Giudice non valgono a scalfire la tesi attorea, rilevato:

- che è la stessa difesa di parte convenuta ad ammettere che nonostante si fossero avvicinati quattro diversi soggetti nella predetta attività di supporto, l'amministrazione e la gestione contabile del Supercondominio è sempre rimasta formalmente in capo al [REDACTED] (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione) che, dunque, rimane l'unico soggetto responsabile della gestione condominiale e chiamato a rispondere della cattiva gestione della cassa condominiale, anche in forza dei principi di cui all'art. 1717 c.c.;
- che, in ogni caso, la collaborazione dei terzi è stata limitata ai primi tre mandati (cfr. punto 2 delibere sub docc. 1-3 fascicolo attore), posto che per i successivi cinque tutta l'attività veniva svolta dal [REDACTED] (cfr. punto 2 delibere sub docc. 4-8 fascicolo attore);
- che sarebbe stato onere del convenuto, quale amministratore responsabile della gestione del conto corrente condominiale, effettuare i dovuti e necessari controlli prima di effettuare bonifici non dovuti (cfr. bonifico del 2.11.2005 effettuato erroneamente - per stessa ammissione del convenuto - ad [REDACTED]/[REDACTED]) ed a curare la registrazione dei costi e delle entrate con la diligenza del buon padre di famiglia;
- che, dunque, è dalla stessa versione resa dal convenuto - il quale afferma che le pretese creditorie avanzate nei confronti del Supercondominio da lui amministrato e descritte a pag. 4 della comparsa conclusionale si rivelarono successivamente "destituite di



fondamento - che emerge il quadro di un'amministrazione quantomeno superficiale della cosa comune e di una confusa gestione contabile, certamente indice di una mala gestio in capo al medesimo, il quale neppure ha assolto all'onere di depositare una ricostruzione analitica di tutta la sua gestione.

Circostanze, tutte, che denotano, una condotta del convenuto tutt'altro che improntata ai canoni della "prudenza e perizia", come invece sostenuto dalla difesa di quest'ultimo a pag. 7 della comparsa conclusionale.

Il convenuto [redacted] deve essere, pertanto, condannato al pagamento, a favore del Condominio attore, della somma di € [redacted] oltre interessi legali dalla data di cessazione dall'incarico di amministratore (20.1.2010) sino all'effettivo saldo.

~~Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna azionata dall'attore direttamente nei confronti delle terze chiamate, atteso che "l'assicurazione contro la responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ. non può essere inquadrata tra i contratti a favore di terzo, poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto e immediato tra il danneggiato e l'assicuratore, essendo l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, con la conseguente insussistenza di azione diretta di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore (salva l'eccezione prevista dall'art. 18, legge 24 dicembre 1969, n. 990 in materia di responsabilità civile da circolazione stradale)" (cfr., per tutte, Cass. 26 marzo 1996, n. 2678).~~

Infine, meritevoli di accoglimento sono le domande di garanzia azionate da [redacted] avverso le compagnie di assicurazione [redacted], [redacted] e [redacted].

Deve, infatti, evidenziarsi:

che le compagnie assicuratrici non hanno contestato la sussistenza del rapporto contrattuale in essere con l'assicurato, limitandosi ad eccepire l'inoperatività della polizza per il caso di condotta dolosa dell'amministratore;

che nessun profilo di dolo è stato allegato o dimostrato in corso di causa in relazione alla condotta posta in essere dall'ex amministratore [redacted] cosicché deve ritenersi che la polizza stipulata da quest'ultimo con le compagnie di assicurazione [redacted]



██████████, ██████████ e ██████████ per l'ipotesi di responsabilità professionale sia perfettamente operante; che la polizza «Programma Professioni - Responsabilità Civile del Professionista» n. 255/03/17150, versata in atti ha operato in regime di coassicurazione tra la ██████████ di ██████████ e ██████████, con quote di partecipazione al rischio pari, rispettivamente, al 70% e al 30%, con decorrenza dal 30.5.2003 al 20.5.2005; successivamente, a decorrere dal 20.05.2005, ha operato in regime di coassicurazione tra la ██████████ di ██████████ e ██████████ (poi ██████████), subentrata a ██████████ nella medesima quota di partecipazione al rischio pari al 30%; che la polizza in parola prevede un massimale di Euro ██████████ e l'applicazione di uno scoperto contrattuale del 10% da porsi a carico dell'assicurato, con un minimo assoluto pari a Lire ██████████ (corrispondenti ad Euro ██████████).

In accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto segue, dunque, la condanna di ██████████, ██████████ e ██████████ a tenere indenne il convenuto, ciascuna per il relativo periodo di copertura e quote assicurative e tenuto conto della franchigia, per quanto quest'ultimo debba corrispondere alla parte attrice.

Il convenuto ██████████ deve, infine, essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza.

Si ritiene, invece, sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra il convenuto e le terze chiamate, non essendo emersi profili di contrasto processuale tra le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) condanna il convenuto ██████████ al pagamento, a favore del Supercondominio ██████████ della somma di Euro ██████████ oltre interessi legali dalla data di cessazione dall'incarico di amministratore (20.1.2010) sino all'effettivo saldo;
- 2) in accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto, condanna ██████████, ██████████ e ██████████, a tenere



Sentenza n. 3846/2016 pubbl. il 24/03/2016
RG n. 75427/2010
Repert. n. 3069/2016 del 24/03/2016

indenne il convenuto, ciascuna per il relativo periodo di copertura e quote assicurative e tenuto conto della franchigia, per quanto quest'ultimo debba corrispondere alla parte attrice in forza del punto 1);

3) condanna il convenuto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, a favore del Supercondominio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] delle spese di lite, liquidate in € [REDACTED] per spese ed € [REDACTED] per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

4) compensa le spese di lite tra il convenuto e le terze chiamate.

Milano 23 marzo 2016

Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin



